



Elezioni Politiche 2013

note utili per i rappresentanti di lista

L'espressione del voto alle elezioni politiche è molto semplice. L'elettore infatti deve tracciare **UN SOLO SEGNO** sul rettangolo contenente il simbolo della lista prescelta.

Gli scrutatori devono comunque far valere, nei limiti consentiti dalle istruzioni successivamente riportate, un principio molto importante contenuto nell' art.69, primo comma del T.U. n 570, ove viene stabilito che

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore

CASI DI NULLITA'

1.1 Quando sono presenti sulla scheda **scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il suo voto**. In questo caso la scheda è nulla anche se il voto è stato espresso formalmente in modo corretto.

1.2 **quando la scheda non è conforme al modello** di cui al decreto legislativo 20/12/1993 n. 533 **o non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore** (ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960)

1.3 **quando la volontà dell'elettore non è manifestata in modo univoco** e non è possibile identificare la lista prescelta.

Es: l'elettore ha tracciato 2 o più segni su contrassegni diversi oppure un segno trasversale che comprenda interamente l'area di 2 o più rettangoli della scheda.

NB: I contrassegni , soprattutto ove le liste siano collegati, saranno presumibilmente molto vicini l'uno all'altro e quindi potrà verificarsi il caso in cui il segno tracciato dall'elettore superi il limite del riquadro in cui è contenuto il simbolo della lista votata, invadendo così il rettangolo o i rettangoli vicini.

In tal caso, troverà applicazione la norma di cui al secondo paragrafo dell'art. 69 del T.U. 361/1957, come introdotta dalla legge n. 121/2006 di conversione del decreto legge n. 75/2006, secondo cui

“Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso”

1.4 quando viene scritto il nome di un candidato

Il voto è nullo anche se il nome di uno dei candidati viene scritto all'interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista, anche se questo corrisponde al nome di uno dei candidati della lista stessa.

VOTI CONTESTATI

Qualora si ritenga che dei voti siano stati considerati ingiustamente validi o erroneamente nulli è fondamentale fare mettere a verbale la propria contestazione.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati **decide in via provvisoria il Presidente del seggio** sentiti gli scrutatori il cui parere è obbligatorio ma non vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale:

- raggruppati per lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione;

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.